



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 15/36 DEL 29.3.2013**

**Oggetto: Proroga al 30 aprile 2013 dei contratti di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale.**

L'Assessore dei Trasporti riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/38 del 21 dicembre 2012 sono stati prorogati, fino al 31 marzo 2013, i contratti di servizio stipulati tra l'Amministrazione regionale e le aziende di trasporto pubblico locale in scadenza al 31 dicembre 2012, in considerazione dell'evoluzione in atto del quadro normativo in materia di trasporto pubblico locale ed al fine di garantire la continuità dei servizi attualmente eserciti in ambito regionale.

In merito al profondo processo di riforma del settore l'Assessore evidenzia, infatti, che l'art. 4 del decreto legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011), rubricato "Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo", dettava una nuova disciplina in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disponendo importanti adempimenti entro specifici termini temporali massimi. La disposizione è stata in quest'ultimo anno oggetto di ripetute modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, con la sentenza n. 199 del 17 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni. In sostanza la Consulta ha ritenuto che la succitata norma riproduceva sostanzialmente la normativa abrogata dalla volontà popolare riproponendo le disposizioni già previste nell'ex art. 23-bis ed accentuandone, in taluni casi, la portata restrittiva rispetto alla normativa comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale consegue l'applicazione immediata, nell'ordinamento italiano, della normativa speciale di settore non abrogata dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011. Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale rileva, innanzitutto, l'art. 18, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 422/1997 che aveva posto la gara come unica modalità di affidamento (recepito dalla legge regionale n. 21/2005 che disciplina il trasporto pubblico locale in Sardegna).

Per converso, diverse modalità di gestione del servizio sono previste dall'art. 61, della legge n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di



energia) secondo cui le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, par. 2, 4, 5 e 6, e di cui all'art. 8, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 che prevedono l'affidamento "in house" e l'aggiudicazione diretta dei contratti sotto soglia e del trasporto ferroviario e di quelli stipulati in caso di pericolo di interruzione del servizio.

L'Assessore evidenzia, inoltre, che l'art. 8, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2009 dispone un periodo transitorio per conformarsi gradualmente alle prescrizioni sulle modalità di affidamento dei servizi previste dall'art. 5 (31.12.2009 - 31.12.2019).

L'Assessore evidenzia anche che per garantire la continuità dei servizi attualmente eserciti, trova altresì applicazione quanto disposto dell'art. 4, comma 32-ter del D.L. n. 138/2011, introdotto dall'art. 25 lettera B), n. 7) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità dell'erogazione dei servizi pubblici locali, dispone che i soggetti pubblici e privati esercenti tali servizi pubblici, assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze previste dallo stesso articolo 4, rispettando obblighi e standard minimi del servizio pubblico alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio, fino al subentro di un nuovo gestore e, comunque, in caso di liberalizzazione del settore, sino all'apertura del mercato alla concorrenza.

L'Assessore, pertanto, tenuto conto dello scadere dei contratti di servizio stipulati tra l'Amministrazione regionale e le aziende di trasporto pubblico locale alla data del 31 marzo 2013 e vista la legge esitata dal Consiglio regionale della Sardegna in data 22 marzo 2013 recante "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013" sino al 30 aprile 2013, propone alla Giunta regionale una proroga dei predetti contratti in scadenza al 31 marzo 2013 sino al 30 aprile 2013.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Trasporti e constatato che il Direttore generale dei Trasporti ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

di prorogare i contratti di servizio con le aziende di trasporto pubblico in scadenza al 31 marzo 2013 fino al 30 aprile 2013, al fine di garantire la continuità dei servizi attualmente eserciti in ambito regionale.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci